

(Codice interno: 288876)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2421 del 16 dicembre 2014

Istituzione di un Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con questa delibera si istituisce un Fondo di garanzia per l'anticipazione, da parte degli istituti bancari aderenti alla Convenzione da stipularsi con la Regione del Veneto, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS, demandando alla struttura competente l'individuazione del soggetto gestore.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue:

A fronte del perdurare della crisi economica, che entra ormai nel settimo anno consecutivo senza significative prospettive di ripresa, e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione intende intervenire con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli interessati da procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

L'aggravarsi della situazione finanziaria di molte aziende fa sì che la maggior parte di esse non sia più in grado di anticipare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) (c.d. pagamento "a conguaglio") ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a causa del numero sempre crescente di domande, richiedono ormai almeno sei mesi di tempo per l'istruzione (+7,1 milioni di ore autorizzate nei primi otto mesi del 2014, rispetto allo stesso periodo del 2013 - dati INPS). Questo comporta che sempre più lavoratori posti in trattamento di CIGS a zero ore rimangano completamente privi di reddito per tutto il periodo necessario all'autorizzazione del trattamento.

Lo stesso vale per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) che, pure registrando un ricorso minore nel 2014 rispetto all'anno precedente, risente però della scelta statale di erogare i finanziamenti non in un'unica soluzione all'inizio dell'anno, come avveniva nei primi anni, ma in più versamenti nel corso dell'anno: questo ha fatto sì che nel 2014 il trattamento relativo al primo trimestre 2014 sia stato saldato solo nel mese di ottobre 2014, con la conseguenza che i lavoratori sospesi a zero ore sono stati privi di qualsiasi reddito per più di otto mesi, situazione drammatica e inaccettabile. Da qui sorge la necessità di misure che vengano in aiuto a questa fascia più debole di lavoratori.

L'art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2009 dispone che: "La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria."

Nel 2009 la Giunta regionale con DGR n. 2372 del 8 settembre 2009 aveva dato attuazione alla norma citata firmando con ABI un'intesa per l'istituzione di un Fondo per sostenere spese ed interessi bancari a favore di lavoratori in cassa integrazione a zero ore, beneficiari di anticipazione bancaria. Tuttavia, all'epoca gli istituti di credito non aderirono al protocollo, pur manifestando un iniziale interesse.

Di recente la Commissione di concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, nella seduta del 13 maggio 2014, ha individuato nell'anticipazione sociale una delle priorità delle politiche regionali in materia di lavoro e ha invitato la Regione a procedere a una nuova verifica con gli Istituti di credito al fine di studiare una misura capace di rispondere ai bisogni dei lavoratori.

Al fine di rendere effettiva la previsione dell'art. 32, 3 comma, citato, che prevede un intervento di anticipazione a favore dei lavoratori con il coinvolgimento del sistema bancario per il tramite di un fondo di rotazione o di analogo strumento finanziario, si è svolto un lungo confronto tecnico con tutti gli Istituti di credito associati ad ABI (Federazione BCC Veneto, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Carige, Banca Popolare Alto Adige, Banca Popolare FriulAdria, Banca Popolare di Marostica, Banca Popolare di Vicenza, Banco di Brescia, Banco Popolare (Banca Popolare di Verona), Cassa di Risparmio di Ferrara, Credito Emiliano, Intesa San Paolo (Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio di Venezia), Monte dei Paschi di Siena (Banca Antonveneta), Unicredit, Veneto Banca) che ha portato alla definizione di una modalità di intervento condivisa,

la quale ha già raccolto numerose manifestazioni di adesione da parte degli Istituti stessi. Tali modalità sono regolate da uno schema di convenzione che sarà sottoscritta tra la Regione del Veneto ed i predetti Istituti di credito (**Allegato A**).

I beneficiari degli interventi di anticipazione sono i dipendenti sospesi a zero ore dal lavoro di aziende aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, aziende che hanno chiesto di accedere al trattamento di CIGS o di CIG in deroga senza pagamento a conguaglio o comunque sprovvisti di altre forme di anticipazione. Le anticipazioni riguardano i trattamenti spettanti in attesa del pagamento da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

L'anticipazione sociale ai lavoratori avverrà per il tramite degli Istituti di credito secondo modalità che assicurano celerità e semplicità di erogazione. La Regione opererà, invece, in posizione di garante rispetto all'anticipazione erogata da parte della banca a favore lavoratore, reale beneficiario della misura. Inoltre sempre la Regione, per non far gravare sui lavoratori gli oneri relativi all'anticipazione, si farà carico dell'erogazione alla banca di un importo forfettario per ogni anticipazione attivata pari a Euro 120,00 a copertura dei costi di istruzione delle pratiche, di gestione, di interessi passivi, di commissioni e spese.

Data la natura dell'anticipazione che opera in previsione di trattamenti di integrazione salariale da erogarsi da parte dell'INPS a favore dei lavoratori e considerato che i lavoratori beneficiari per accedere a tale anticipazione avranno dovuto disporre l'accreditamento di tali trattamenti sul conto corrente finalizzato all'anticipazione stessa, la Regione, quale garante, sarà chiamata ad intervenire solo qualora decorsi 12 mesi dall'apertura dell'anticipazione le somme anticipate non siano ancora state rientrate per mancato versamento da parte dell'INPS. In tale ipotesi, residuale, la Regione garantirà la Banca delle somme anticipate.

Dal punto di vista procedurale, l'apertura dell'anticipazione avviene previa istruttoria da parte dell'Istituto aderente il quale dovrà verificare la presenza dei presupposti di apertura e, in particolare, che il lavoratore sia sospeso dal lavoro a zero ore e che l'azienda abbia presentato istanza di erogazione dell'ammortizzatore sociale all'autorità preposta. Deliberata l'anticipazione, la banca ha l'obbligo di comunicare alla Regione l'avvenuta apertura.

Tale comunicazione determina l'attivazione regionale della garanzia, regolata con un moltiplicatore di 1 a 7, cioè per ogni anticipazione attivata viene accantonato sul fondo un importo pari ad 1/7 dell'importo totale dell'anticipazione stessa.

Va precisato che è previsto un limite massimo all'importo dell'anticipazioni con due tetti rispettivamente di 6.000 euro e 5.000 euro, determinati in relazione ai massimali INPS degli ammortizzatori e, quindi, alle somme che si stima saranno erogate dall'INPS stessa al lavoratore. La misura regionale opererà solo entro questo limite. L'erogazione dell'anticipazione da parte della banca sarà mensile e avverrà per un massimo di 7 mensilità, solo a seguito di specifica istruttoria mensile da parte della banca. Questo ulteriore controllo è volto ad accertare l'effettiva sospensione dal lavoro unita alla presenza delle comunicazioni amministrative del datore di lavoro all'INPS.

Inoltre, ogni tre mesi verrà liquidato agli Istituti di credito, che abbiano attivato anticipazioni a favore di lavoratori, la quota forfettaria riconosciuta a titolo di rimborso per interessi, costi di gestione e amministrativi.

Inoltre, si prevede che il Fondo intervenga a copertura delle anticipazioni su richiesta della banca qualora INPS entro 12 mesi dalla prima erogazione non abbia ancora provveduto ai pagamenti e qualora il lavoratore - a cui in tal caso è previsto la banca chieda la restituzione delle somme anticipate - non provveda a propria volta alla loro restituzione. In tali ipotesi si provvederà al successivo recupero delle somme erogate a copertura dell'anticipazione con modalità da definire nell'ambito del Regolamento operativo del Fondo stesso.

Ai fini di quanto sopra esposto con il presente provvedimento si istituisce pertanto un Fondo di garanzia pari a Euro 1.800.000,00. L'operatività di tale fondo sarà oggetto di successiva regolamentazione con apposito atto da approvarsi da parte del Direttore della Sezione Lavoro. Il Fondo è operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e potrà garantire anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso. Al riguardo si fa presente che si stima di poter garantire l'apertura di circa 2.290 anticipazioni. Sotto il profilo della durata, anche la convenzione che sarà sottoscritta e che regolerà i rapporti tra Regione e Istituti di credito scadrà il 31 dicembre 2015.

Come già sopra illustrato, per non far gravare sui lavoratori gli oneri necessari per l'istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per tutta la durata dell'anticipazione stessa, si prevede un riconoscimento alle banche di un importo forfettario omnicomprensivo di Euro 120,00 euro per ciascuna anticipazione attivata. L'importo massimo destinato a tali rimborsi forfettari viene definito in 275.000,00 euro.

Per la gestione del Fondo oggetto del presente provvedimento, per la gestione degli importi da versare alle banche a titolo di rimborso forfettario per l'attivazione delle anticipazioni e, comunque, per quanto di pertinenza al processo descritto, in considerazione dell'assoluta particolarità del servizio, si intende avvalersi di un gestore esterno qualificato, da individuarsi tramite avviso pubblico come definito dal regolamento interno di cui alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, avviso che sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione del Veneto.

Il soggetto gestore dovrà possedere esperienze similari in gestione di fondi di garanzia e/o fondi di rotazione a carattere pubblico e dovrà avere conoscenza e contatto con il tessuto sociale regionale, con particolare riferimento agli ambiti delle imprese e del mondo del lavoro. Si evidenzia come tale procedura di individuazione si renda necessaria in quanto non è operativa una convenzione CONSIP avente ad oggetto la tipologia di servizio richiesto e lo stesso non risulta nemmeno presente all'interno del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il soggetto gestore come sopra individuato dovrà:

- Predisposizione di apposita piattaforma per la comunicazione telematica con le banche;
- Acquisizione delle pratiche da parte delle banche con assegnazione di un numero univoco di pratica (con marca temporale);
- Determinazione della somma a copertura sul Fondo (pari al 14,29% della somma autorizzata dalla banca);
- Calcolo e pagamento trimestrale alle banche aderenti dei contributi previsti in relazione alle anticipazioni accese nel trimestre di riferimento;
- Svincolo delle somme a copertura trascorsi 12 mesi e 90 giorni, dall'apertura della pratica;
- Sospensione dello svincolo in caso di richiesta della banca per mancato pagamento da parte dell'INPS (termine di 30 giorni);
- Istruttoria sulle richieste delle Banche di intervento del Fondo di garanzia;
- Liquidazione delle somme a garanzia secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo.

Tali compiti del gestore saranno oggetto del regolamento di funzionamento del Fondo di garanzia sopra richiamato.

L'importo massimo per la realizzazione del servizio viene fissato in euro 30.240,00, IVA esclusa. L'importo è stato così stimato dai competenti uffici regionali valutando il costo di gestione del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili (art. 13 della legge n. 68/99), gestione affidata con deliberazione n. 3006 del 3 ottobre 2006 all'Ente strumentale Veneto Lavoro. Di tale valutazione è depositata apposita relazione agli atti della Sezione Lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, tra la Regione del Veneto e gli istituti di credito aderenti, che disciplina i casi e le modalità di anticipazione, da parte degli Istituti di credito, delle indennità di CIGS e di CIG in deroga a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta, secondo quanto meglio indicato in premessa;
3. di istituire un Fondo di garanzia di Euro 1.800.000,00 a valere sul capitolo di uscita n. 101314 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio 2014 finalizzato a consentire l'anticipazione, anche per il tramite del sistema bancario, ai lavoratori, degli importi a loro spettanti quale trattamento di integrazione salariale come specificati al precedente punto 2); tale Fondo è operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso;

4. di destinare Euro 275.000,00 a valere sul capitolo di uscita n. 101314 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio 2014 a copertura dei costi di istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per la durata dell'apertura di credito, a favore degli Istituti firmatari della convenzione di cui al punto 2) e nei limiti di quanto regolato dalla stessa, tenendo così indenni i lavoratori da ogni spesa per l'anticipazione;
5. di avvalersi per la gestione del Fondo di garanzia previsto al precedente punto 3) di un gestore esterno qualificato che sarà individuato tramite avviso pubblico sulla base del regolamento interno di cui alla DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, avviso da pubblicarsi nel sito ufficiale della Regione del Veneto;
6. di stabilire l'importo per la realizzazione del servizio di cui al precedente punto in Euro 30.240,00, IVA esclusa;
7. di determinare in Euro 37.195,20, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102304 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali - Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014;
8. di incaricare, quale Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione, il Direttore della Sezione Lavoro, il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti di post-informazione e la stipulazione del contratto di cui all'affidamento come previsto al precedente punto 5);
9. di incaricare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Alessandro Agostinetti, responsabile del Settore Mercato del Lavoro e Interventi per l'Occupazione della Sezione Lavoro;
10. di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, in particolare degli atti finalizzati all'individuazione del gestore, dell'adozione del Regolamento operativo del Fondo, che tra l'altro dovrà regolare le modalità di recupero nei confronti dei soggetti obbligati nel caso di attivazione della garanzia, dello schema di convenzione con il soggetto gestore, oltre all'assunzione degli impegni contabili di cui ai punti n. 3 (Fondo di garanzia), 4 (Importi forfettari dovuti alle Banche) e 7 (Acquisto del servizio di gestione);
11. di autorizzare il Direttore della Sezione Lavoro ad apportare allo schema di convezione allegato al presente provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 1/12

ACCORDO IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

L'anno 2014 il giorno del mese di in Venezia

TRA

Regione del Veneto, rappresentata da

E

La Banca rappresentata dal Presidente/Direttore Generale

PREMESSO CHE

- a fronte del perdurare della complessa situazione economica in atto nel Paese si rendono opportune le convergenze delle azioni e il rafforzamento della collaborazione tra attori sociali del territorio;
- la situazione di crisi sta generando processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusure di aziende per fronteggiare i quali si ricorre a strumenti, tra i quali, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG/d);
- proprio a causa della situazione economica molto difficile le imprese interessate da interventi di CIGS e CIG/d possono non essere in grado di anticiparne il trattamento ai lavoratori;
- ne consegue che lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie;
- il 15 aprile 2009 l'ABI, al fine di far fronte a tale disagio sociale, ha sottoscritto con Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Dircredito-Fd, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, con valenza sino al 31 dicembre 2011;
- le stesse Parti hanno ritenuto di prorogare gli effetti della predetta Convenzione dapprima sino al 31 dicembre 2013, con un Accordo del 7 dicembre 2011 e, successivamente a tale data, con una ulteriore intesa del 20 dicembre 2013, sino al 31 dicembre 2015;
- nella Convenzione nazionale è prevista la possibilità che enti territoriali locali possano concorrere alla migliore riuscita di questa misura costituendo un fondo a garanzia o mettendo a disposizione fondi in conto interessi a favore di dette anticipazioni;
- in questo solco la Commissione regionale ABI del Veneto si è resa disponibile a facilitare il colloquio tra le Banche associate e la Regione Veneto, per verificare la fattibilità di accordi in materia di anticipazione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

la presente convenzione in adesione alla Convenzione ABI richiamata in premessa, stabilisce che:

ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 2/12

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina la concessione, da parte della Banca, di anticipazioni bancarie dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (d'ora in avanti CIGS) e Cassa Integrazione Guadagni in deroga (d'ora in avanti CIG/d), a favore dei lavoratori/trici di cui al successivo articolo 2 che sono stati sospesi dal lavoro a zero ore, nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

2. DESTINATARI

I destinatari di questa iniziativa sono i/le lavoratori/trici dipendenti di imprese aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della Regione Veneto che, a seguito di esito positivo delle procedure di consultazione sindacale di CIGS e CIG/d, abbiano maturato il diritto alla corresponsione dei trattamenti, nei casi in cui l'anticipazione dell'indennità non sia erogata da parte del datore di lavoro, avendone richiesto il pagamento diretto all'INPS.

3. MODALITA' OPERATIVE

Per usufruire dei benefici previsti nella presente Convenzione, i/le lavoratori/trici, devono presentare la seguente documentazione, utilizzando gli schemi allegati:

1. copia documento d'identità;
2. copia codice fiscale;
3. copia dell'ultima busta paga da cui risulti l'importo netto della retribuzione riconosciuta al lavoratore;
4. copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero;
5. dichiarazione dell'azienda di aver proceduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente, allegando copia dell'accordo sindacale in sede istituzionale (allegato 1);
6. dichiarazione dell'azienda di avere proceduto all'inoltro telematico della domanda di CIG/d all'Ente competente, allegando copia dell'accordo sindacale; tale dichiarazione dovrà riportare per esteso il numero di protocollo e la data di inoltro (allegato 1);
7. lettera di impegno irrevocabile del lavoratore ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accreditto delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione (allegato 2);
8. copia della raccomandata A/R per la richiesta di domiciliazione irrevocabile dell'importo relativo al contributo di CIGS o CIG/d (allegato 3);
9. copia dell'avvenuta comunicazione all'INPS da parte del datore di lavoro degli estremi del conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione per il pagamento della CIGS e della CIG/d o, in sostituzione, una dichiarazione di impegno del datore di lavoro (allegato 4).

Con la documentazione di cui ai precedenti punti 1 - 7, il beneficiario si presenterà presso le Agenzie della Banca per sottoscrivere specifica richiesta di concessione dell'anticipazione, regolata su specifico conto corrente, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca, che verrà appositamente aperto se richiesto dalla banca, anche a latere del rapporto di conto corrente eventualmente già in essere. Successivamente sarà presentata la documentazione di cui ai punti 8 e 9 secondo quanto previsto dall'articolo 4.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 3/12

Per la concessione dell'anticipazione dei trattamenti di competenza della Regione, sarà fornita, se richiesta dalla Banca, una valutazione preventiva di sussistenza dei requisiti di accesso, anche in termini di copertura finanziaria.

E' fatta salva la facoltà della banca di concedere l'apertura di credito in conto corrente, in relazione alla sussistenza del merito creditizio, la cui valutazione è di esclusiva competenza della banca.

4. MISURA DELL'ANTICIPAZIONE

L'anticipazione dell'indennità spettante, avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di sette, ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali secondo i seguenti importi:

- per retribuzioni lorde non superiori a € 2.098,04 max 700 € mensili netti, per un importo complessivo non superiore a 5.000 €;
- per retribuzione lorde superiori a € 2.098,04 max 850 € mensili netti, per un importo complessivo non superiore a 6.000 €;

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca circa l'esito della domanda di Cigs / Cig/d.

L'apertura di credito in conto corrente si risolve in caso di mancato accoglimento dell'istanza di CIGS o CIG/d da parte dell'amministrazione competente.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di Cigs / Cig/d, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguergli entro 15 gg (quindici giorni) dalla richiesta.

La Banca mensilmente, previa presentazione da parte del lavoratore dei cedolini paga e della documentazione di cui ai punti n. 8 e n. 9 dell'Art. 3, metterà a disposizione sul conto corrente del beneficiario il corrispondente importo mensile (fermo restando l'importo mensile massimo concedibile previsto dal primo paragrafo del presente articolo). Ciò avverrà in tempi il più possibile ravvicinati e, comunque, in un massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione sopra richiesta. Nel caso in cui il beneficiario non dovesse produrre la citata documentazione, la Banca non dovrà procedere con la messa a disposizione della somma mensile. Tale procedura dovrà essere ripetuta ogni mese e costituisce condizione obbligatoria per la messa a disposizione delle relative somme.

La durata dell'apertura di credito sarà pari a 12 mesi (7 mesi di incremento disponibilità e 5 mesi di "tolleranza" per eventuali ritardi nell'erogazione del contributo da parte dell'INPS durante i quali non saranno erogabili importi aggiuntivi a quelli già messi a disposizione); entro tale termine l'apertura di credito dovrà essere chiusa ed il debito rimborsato.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità Cigs - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a dodici mesi.

Le condizioni di favore sul conto corrente avranno una validità massima pari a quella dell'apertura di credito.

5. INTERVENTO DELLA REGIONE

La Regione sosterrà l'iniziativa consentendo ai lavoratori di non risultare finanziariamente penalizzati dalla propria condizione di sottoposti alla Cigs / Cig/d con pagamento diretto da parte dell'INPS e pertanto stanzierà risorse per un ammontare complessivo pari a € 1.800.000,00 quale fondo di garanzia, finalizzato a favorire l'erogazione delle anticipazioni di cui alla presente convenzione.

ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 4/12

La concessione e la gestione delle anticipazioni non comporteranno alcun onere a carico del lavoratore per interessi passivi, commissioni o spese, ad eccezione di quelli eventualmente imposti dalla legge, per tutta la durata dell'apertura di credito.

La Regione riconoscerà alla Banca per l'attività di cui al comma precedente un importo forfettario di € 120,00 (€ centoventi,00) per ogni nuova apertura di credito concessa. La liquidazione degli importi avverrà con cadenza trimestrale.

6. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia di € 1.800.000 costituito dalla Regione opererà, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle anticipazioni erogabili, sulla base del moltiplicatore "7" (sette). L'importo totale delle anticipazioni concedibili, pari a € 12.600.000, risulterà pertanto garantito dal Fondo nella misura del 14,29%.

Al raggiungimento del massimale, la Regione comunicherà alla Banca la sospensione del rilascio della garanzia.

A fronte di ciascuna apertura di credito a valere sul plafond operativo, la Regione vincolerà in favore della Banca erogante una quota del Fondo di garanzia di importo corrispondente al 14,29% del finanziamento deliberato.

La quota parte del Fondo progressivamente e complessivamente vincolata a favore della banca costituisce un "cap" (limite massimo) di garanzia, ovvero rappresenta l'importo massimo complessivo su cui la Banca potrà rivalersi in caso di default dei soggetti garantiti.

Il Fondo garantirà il 100% (cento per cento) del credito in linea del capitale concesso ed erogato da ciascuna Banca, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi di mora, questi ultimi non superiori al tasso legale e altri accessori nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Banca inoltrerà alla Regione la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo, comunicando tutti gli estremi della delibera di finanziamento adottata.

La Regione assegnerà a ciascuna richiesta un numero di posizione progressivo che comunicherà tempestivamente alla Banca.

L'efficacia della garanzia del Fondo, decorrerà, in via automatica e senza ulteriori formalità, sin dalla data di erogazione della prima mensilità a titolo di anticipazione.

La Banca, per l'eventuale adeguamento della quota del Fondo di garanzia acquisita, dovrà dare immediata informazione alla Regione in caso di mancata erogazione totale.

Il vincolo sulla quota del Fondo di Garanzia attribuita alla Banca si risolverà, salvo procedure di escussione in corso, trascorsi gg. 90 dalla regolare scadenza dell'apertura di credito.

La Regione potrà avvalersi per la gestione del Fondo di un soggetto gestore qualificato e di apposite procedure informatiche.

7. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia opererà a prima richiesta e sarà incondizionata ed irrevocabile.

La garanzia potrà essere escussa dalla Banca a fronte della mancata restituzione da parte del lavoratore beneficiario delle somme esigibili in linea capitale ai sensi dell'anticipazione sociale, anche in caso di

ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 5/12

mancato accoglimento della domanda di Cigs / Cig/d, oltre accessori e spese a norma dell'art. 1942 cod. civ., previa intimazione al pagamento cui sia conseguito l'inadempimento all'obbligo restitutorio.

In caso di inadempimento del lavoratore beneficiario entro 60 gg (sessanta giorni) dalla scadenza dell'apertura di credito, la Banca invierà a quest'ultimo, l'intimazione al pagamento tramite lettera raccomandata A/R contenente la diffida ad adempire al pagamento di ogni somma dovuta, per capitale, interessi ed altri accessori.

Copia della comunicazione dovrà essere inviata alla Regione. Tale comunicazione sospende il termine di 90 giorni per la risoluzione del vincolo previsto dall'art. 6.

Trascorsi 60 gg (sessanta giorni) dall'intimazione, senza che l'obbligo sia stato adempiuto, la Banca potrà richiedere alla Regione l'intervento della garanzia del Fondo, senza che sia necessaria la preventiva escusione del lavoratore o di altri eventuali garanti. A tal fine la Banca dovrà presentare una richiesta per iscritto nei successivi 45 giorni (quarantacinque giorni), alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione della Banca che attesti l'avvenuta erogazione dell'anticipazione sociale al beneficiario e l'inadempimento di quest'ultimo accertato con le modalità di cui sopra;
2. conteggio dell'esposizione rilevata con riferimento al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di intimazione al pagamento;
3. copia dei documenti presentati dal lavoratore alla Banca per la richiesta di anticipazione, di cui al punto 3 del presente Accordo.

La mancata presentazione alla Regione della richiesta di pagamento entro il termine indicato, da considerarsi essenziale anche in deroga alle previsione dell'articolo 1957 cod.civ. in tema di scadenza dell'obbligazione, comporterà la decadenza dal diritto di ottenere il pagamento dell'obbligazione garantita, rimasta in tutto o in parte insoluta.

La Regione provvederà al pagamento entro 45 gg (quarantacinque giorni) dal ricevimento della richiesta, completa della diffida ad adempire precedentemente citata, nei limiti della dotazione patrimoniale della quota del Fondo di Garanzia attribuita alla Banca stessa e a condizione che l'anticipazione in questione risulti conforme ai criteri e alle modalità di cui al punto 4 e al punto 6. Nel caso di richiesta incompleta, la Regione avrà facoltà di domandare alla Banca integrazioni o chiarimenti; nelle more, il predetto termine risulterà sospeso.

La garanzia rimarrà valida ed efficace, senza bisogno di ulteriori interventi e dichiarazioni del Fondo, anche nell'ipotesi in cui la Banca consentisse riduzioni o liberazioni di altre garanzie eventualmente costituite in suo favore relativamente all'anticipazione sociale.

L'obbligo della Regione di effettuare i pagamenti ai sensi della presente Convenzione cesserà alla data in cui la quota del Fondo riservata alla Banca abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di escusione.

8. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e resterà in essere fino al 31/12/2015 .

Alla scadenza saranno fatti salvi gli effetti tutti della stessa relativamente alle anticipazioni in essere a quella data e non ancora rimborsate, sino alla loro totale estinzione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 6/12

Qualora le parti intendano rinnovare la presente Convenzione dovranno richiederne il rinnovo espresso da formulare almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di proroga del presente Protocollo, la Banca aderente avrà facoltà di comunicare in qualunque momento la propria decisione di revocare l'adesione, sempre fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

9. FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Venezia.

Regione Veneto

Banca

Letto, sottoscritto

ALLEGATOA alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 7/12

ALLEGATO 1

Spettabile.
Banca
Filiale di
Città,

Oggetto: comunicazione ai sensi della Convenzione con la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto “Anticipazione Sociale in favore dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga”

Premesso che:

- l'impresa ha presentato in data all'Ente competente domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o integrazione salariale in deroga, conformemente alla normativa in vigore con richiesta di pagamento diretto;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore per Cigs o Cigd (prot. n..... data) figura anche il nominativo del sottoscritto; pertanto, previa emissione del provvedimento di ammissione al trattamento avrà diritto al trattamento integrativo di legge.

In relazione alla Convenzione con la Regione del Veneto, in tema di anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazioni guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni in deroga, cui il Vostro Istituto ha aderito,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a

Via e numero

Telefono Codice Fiscale

Documento d'Identità Numero

Rilasciato da il

Dipendente dell'Azienda

con sede in

Via e numero

in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o Cassa Integrazione Guadagni in Deroga dal giorno

ALLEGATOA alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 8/12

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento di cassa integrazione di cui alla Convenzione in oggetto, alle condizioni da Voi pattuite, e per la durata ivi stabilita.

Il finanziamento si estingue con l'erogazione della Cigs/Cigd da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità pattuite nella Convenzione stessa.

In fede

Firma del Lavoratore

.....

Per benestare

Firma dell'Azienda

.....

Luogo,

data

Allegati:

Copia dell'accordo in sede istituzionale (Cigs)

Copia dell'accordo sindacale (o delle procedure di consultazione) (Cig/d)

ALLEGATOA alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 9/12

ALLEGATO 2

Spettabile
Banca
Filiale di
Città,

In relazione alla richiesta di prestito di cui alla **Convenzione con la Regione del Veneto in tema di anticipazione sociale dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga**

il sottoscritto/a
Signore/a
Nato/a il
e residente a
in Vian°

si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a fornire all'Azienda ed alla Banca tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare "status lavorativo", nonché a comunicare al proprio datore di lavoro l'accoglimento della richiesta di anticipazione.

Con la presente, il sottoscritto, per il tramite del suo datore di lavoro, si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui sarà concessa la disponibilità dell'anticipazione in oggetto.

Il sottoscritto autorizza la Banca a prelevare/compensare dal conto corrente su cui sarà concessa l'anticipazione, una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell'anticipazione erogata, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall'INPS a titolo di Cigs/Cigd.

Qualora la domanda Cigs/Cigd non venga accolta dall'Ente competente il sottoscritto si impegna ad estinguere l'intero finanziamento citato entro quindici giorni.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

In fede
Firma del Lavoratore

.....
Firma dell'Azienda

.....
Luogo,
data

ALLEGATO A alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 10/12

ALLEGATO 3 (successivo all'apertura del c/c bancario)

Lettera di domiciliazione accrediti INPS su c/c bancario

Luogo e data

Raccomandata A R Via _____
INPS di _____

Via _____

Spett.le Società
Via _____

p.c. Spett.le
Banca _____
Agenzia di _____

Oggetto: Richiesta di domiciliazione irrevocabile dell'importo relativo al contributo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD).

Il sottoscritto
(NB: inserire dati anagrafici: Nome, Cognome, luogo e data di nascita e CF)

premesso che:

- riveste la qualità di lavoratore dipendente della società;

_____ (di seguito Azienda) (NB: inserire i dati della società/datore di lavoro che ha fatto richiesta di CIGS/CIGD)

- la predetta Azienda ha presentato domanda e si è impegnata a richiedere il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale;
- ha fatto richiesta alla Banca _____ (di seguito Banca) di accedere ad un finanziamento a condizioni di favore, da utilizzarsi per importi mensili, come anticipo del trattamento di CIGS/CIGD;

tutto quanto sopra premesso,

DICHIARA

ALLEGATOA alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 11/12

con la presente di voler irrevocabilmente – anche ai sensi dell'art. 1723 secondo comma del codice civile - domiciliare il pagamento degli importi relativi al contributo di CIGS/CIGD, presso la Banca e precisamente sul c/c n. _____ acceso presso la Agenzia di al medesimo intestato.
Codice IBAN_____.

A tal fine si impegna sin d'ora a indicare irrevocabilmente, nella modulistica predisposta dall'INPS (mod. INPS SR41), l'accredito su tale conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto del trattamento di CIGS/CIGD e a fornire alla Banca copia di tale documento ovvero attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all'INPS.

Autorizza infine il proprio datore di lavoro e l'INPS a fornire alla Banca, a sua richiesta, copia di ogni documento o comunicazione che dovesse riguardare il proprio stipendio, la propria posizione lavorativa, o il trattamento di CIGS, CIG in deroga, richiesto.

Distinti saluti

Il lavoratore

.....

ALLEGATOA alla Dgr n. 2421 del 16 dicembre 2014

pag. 12/12

ALLEGATO 4

Spettabile
Banca
Filiale di
Città,

La scrivente Azienda.....
c.f e partita iva
con sede in via.....
Cap..... tel Fax
Email
Legale rappresentante
Referente

Premesso che:
Il Signore/a
Nato/a a il
e residente a
in Vian°

è alle nostre dipendenze;
per il mese anno è stato collocato in CIGS / CIG/d a 0 ore;
al predetto è stato rilasciato il cedolino paga relativo al predetto mese;

dichiara

di utilizzare per la comunicazione telematica a INPS (SR41) dei dati necessari per pagamento della CIGS o
CIG/d il conto corrente presso codesta Banca, Agenzia/Filiale di sul n. al
medesimo intestato.

Codice IBAN.....

Distinti saluti

Data,

Firma dell'azienda

.....